

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE - CONTROVERSIE DI LAVORO

- Dispositivo di sentenza -

Nella causa sub 777 /2018 RG promossa con ricorso del 7.12.2018

da

Richter Iolanda, nata a Trieste (TS) il 22.04.1938 ed ivi residente alla Via Eugenio Colorni n. 4 (CF:RCHLND38D62L424V); Groppazzi Fabio, nato a Trieste (TS) il 16.09.1958 ed ivi residente alla Via Mirissa n. 5 (CF. GRPFBA58P16L424H); Groppazzi Morena nata a Trieste (TS) il 13.08.1964 ed ivi residente alla Via Pagano n. 40 (CF.GRPMRN64M53L424S); in proprio e nella qualità rispettivamente di moglie e figli del Sig. Groppazzi Stelio (C.F. GRP STL 33H25 L424V), nato a Trieste (TS) il 25.06.1933 ed ivi deceduto in data 1.09.2008, assistiti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'*Avv. Ezio Bonanni* (C.F.: BNNZEI68H20H501I) del Foro di Roma e dall'*Avv. Corrado Calacione* (C.F.: CLC CRD 68C04 L424Y) del Foro di Trieste, con domicilio presso quest'ultimo (c/o Avv. Alberto Kostoris e Soci), Via Zanetti n. 8, (34133) in Trieste (TS) giusta procura in atti

- parte ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80014130928), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. 80025500325, presso i cui Uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3, è per legge domiciliato

- parte resistente-

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste, dott.ssa Silvia Burelli, sentiti i procuratori delle parti nelle modalità di cui all'art.83, lett. H, D.L. 83/2020, conv. in L. 27/2020, all'udienza del giorno 26.5.2020 tenutasi con le predette modalità, ha emesso la seguente sentenza:

In Nome del Popolo Italiano

il Giudice del Lavoro di Trieste, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa



istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al riconoscimento, in capo a Gropazzi Stelio, dello status di soggetto equiparato alla vittima del dovere nonché con riferimento al riconoscimento della speciale elargizione in favore di Richter Iolanda;
- 2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione da parte del Ministero dell'Interno a decorrere dal 1°.10.2008: dell' assegno vitalizio mensile, non reversibile, pari ad € 500,00; dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile pari a € 1.033,00;
- 3) accerta e dichiara il diritto di Richter Iolanda alla corresponsione da parte del Ministero dell'Interno della pensione privilegiata di reversibilità di 1[^] categoria Tab. A trattamento speciale;
- 4) condanna il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti gli importi di cui al punto 2 e a Richter Iolanda anche l'importo di cui al punto 3, oltre accessori di legge;
- 5) dichiara nullo il ricorso in relazione alle ulteriori domande;
- 6) condanna parte resistente alla corresponsione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 2.800,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

Motivazione riservata ex art. 429 c.p.c. nel termine di giorni 60.

Così deciso in Trieste, 26/5/2020

Il Giudice del Lavoro

Silvia Burelli

